

SCHEMA DECRETO-LEGISLATIVO RECANTE "RIORGANIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE LE AUTORITA' PORTUALI DI CUI ALLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84."

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTI gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il "Codice della navigazione";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTA la direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il regolamento n. 2013/1315/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che stabilisce gli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che rappresenta l'atto conclusivo del percorso di revisione della politica in materia Reti Trans-Europee di Trasporto;

VISTA la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. COM/2013/296, di istituzione di un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 8,

6

comma 1, lettera f) che, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato di cui al medesimo articolo 8, prevede, con riferimento agli enti pubblici non economici nazionali che svolgono attività omogenee, "riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla *governance*, tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti";

VISTO, altresì, il comma 5 del citato articolo 8 della medesima legge n. 124 del 2015, che stabilisce la procedura per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2015, concernente il piano strategico nazionale della portualità e della logistica;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del -----;

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato, espresso in data -----;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del -----;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

E m a n a

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito, in fine, il seguente periodo: "La presente legge disciplina, altresì, i compiti e le funzioni delle autorità di sistema portuale (AdSP), delle direzioni di scalo portuali (DdSP) e

dell'autorità marittima, per adeguarli agli obiettivi del piano strategico nazionale della portualità e della logistica".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1.- All'articolo 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è così sostituita: "Organizzazioni portuali, autorità di sistema portuale, direzioni di scalo portuale e autorità marittime";
- b) al comma 2, le parole: "autorità portuali" sono sostituite dalle seguenti: "autorità di sistema portuale";
- c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Sono direzione di scalo portuali ai sensi della presente legge le strutture di cui all'articolo 6-bis."

Art. 3

(Modifiche all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1-bis le parole: "autorità portuale" sono sostituite dalle seguenti: "autorità di sistema portuale";
- b) al comma 2 le parole "i Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";
- c) al comma 3, alla lettera a) dopo la parola: "commerciale" inserire le parole: "e logistica" e alla lettera c) dopo la parola: "passeggeri" inserire le parole: "e crocieristi";
- d) al comma 4 le parole: "autorità portuali" sono sostituite dalle seguenti: "autorità di sistema portuale" e le parole: "dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti";
- e) al comma 5 le parole: "dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti";
- f) al comma 6 le parole: "autorità portuali" sono sostituite dalle seguenti: "autorità di sistema portuale" e le parole: "dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti".

6

Art.4

(Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore di sistema portuale)

b) al comma 1 le parole: "alla categoria II, classi I, II e III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "all'art. 6, comma 1" e dopo la parola: "regolatore" sono inserite le seguenti: "di sistema";

c) al comma 2 dopo la parola: "regolatore" sono inserite le seguenti: "di sistema";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita l'autorità di sistema portuale, il piano regolatore di sistema portuale è adottato dal comitato di gestione di cui all'articolo 9, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. Il piano regolatore di sistema portuale, esaurita la procedura di cui al presente comma, è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed è quindi approvato dalla regione interessata previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora non si raggiunga l'intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241."

e) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non è istituita l'autorità di sistema portuale il piano regolatore è adottato dall'autorità marittima, previa intesa con il comune o i comuni interessati ed è sottoposto ai sensi della normativa vigente in materia alla procedura di VIA, ed è quindi approvato dalla regione."

f) al comma 5 dopo le parole: "regolatore" sono inserite le seguenti: "di sistema" e dopo la parola: "portuale" sono inserite le seguenti: "e al piano regolatore di sistema portuale";

g) al comma 8 le parole "autorità portuale" sono sostituite dalle seguenti: "autorità di sistema portuale" e le parole: "autorità portuali" sono sostituite dalle seguenti: "autorità di sistema portuale";

h) al comma 10 le parole: "dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti" e le parole: "autorità portuali" sono sostituite dalle seguenti: "autorità di sistema portuale";

i) al comma 11 le parole: "dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti".

2. I piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in vigore fino all'adozione del piano regolatore di sistema portuale di cui

all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, come modificato dal presente decreto. Gli eventuali adeguamenti tecnico funzionali di strutture già esistenti sono adottati dall'AdSP, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 5-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "autorità portuale" sono sostituite dalle seguenti: "autorità di sistema portuale" e dopo la parola: "regolatori" sono inserite le seguenti: "di sistema";

b) al comma 2 le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati standard tecnici internazionali adottati negli Stati membri dell'Unione Europea e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive comunitarie, l'assenza di rischi per la salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse.

d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'area o le aree interessata viene esclusa dal perimetro del Sito di Interesse Nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152."

c) al comma 7 e al comma 8 dopo la parola: "regolatore" sono inserite le seguenti: "di sistema";

Art. 6

(Modifiche all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.)

1. L'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente:

"Art. 6.

(Autorità di sistema portuali)

6

1. Sono istituite quattordici Autorità di Sistema Portuale:

- a) del Mare Ligure occidentale (Genova e Savona);
- b) del Mare Ligure orientale (La Spezia e Marina di Carrara);
- c) del Tirreno settentrionale (Livorno e Piombino);
- d) del Tirreno centrale (Civitavecchia);
- e) del Tirreno centro meridionale (Napoli e Salerno);
- f) del Tirreno meridionale (Gioia Tauro);
- g) del Mare di Sardegna (Cagliari e Olbia);
- h) del Mare di Sicilia occidentale (Palermo);
- i) del Mare di Sicilia orientale e dello Stretto di Messina (Messina, Catania e Augusta);
- l) dell'Adriatico meridionale e del Mar Ionio (Bari, Brindisi, Manfredonia e Taranto);
- m) dell'Adriatico centrale (Ancona);
- n) dell'Adriatico centro settentrionale (Ravenna);
- o) dell'Adriatico settentrionale (Venezia);
- p) dell'Adriatico orientale (Trieste).

1-bis. Sede della AdSP è la sede del porto *core*, così come individuato nel Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, ricadente nella stessa AdSP. In caso di due o più porti *core* ricadenti nella medesima AdSP il Ministro indica la sede della stessa. Il Ministro, su proposta motivata della regione o delle regioni il cui territorio è interessato dall'AdSP, ha facoltà di individuare in altra sede di soppressa Autorità Portuale aderente alla AdSP, la sede della stessa.

2. L'AdSP nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1 svolge i seguenti compiti:

- a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo - anche mediante le direzioni di scalo portuale - delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
- c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti;
- d) coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

f) promuove forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali.

3. L'AdSP è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 nonché le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatta eccezione di quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 5. Il personale dirigenziale è assunto secondo procedure di evidenza pubblica. Per il Presidente dell'AdSP, il segretario generale e il direttore di scalo portuale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 bis, comma 5 della presente legge.

4. L'AdSP è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 12. L'AdSP si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611.

5. L'attività della AdSP è disciplinata dalla presente legge e dalle fonti in essa richiamate nonché dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia.

6. La gestione contabile e finanziaria di ciascuna AdSP è disciplinata da un regolamento adottato dal Presidente dell'AdSP, previo parere del Comitato di gestione di cui all'articolo 9 della presente legge è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione e della Pubblica Amministrazione. Le norme contenute nel regolamento disciplinano, tra l'altro, le modalità di redazione del bilancio dell'AdSP in conformità ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Si applicano altresì le disposizioni attuative dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Il conto consuntivo delle autorità di sistema portuale è allegato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio successivo a quello di riferimento.

7. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorità di sistema portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti.

8. L'esercizio delle attività di cui al comma 2, lettera b), è affidato in concessione dall'AdSP mediante procedura di evidenza pubblica.

9. Le AdSP non possono svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse.

10. È fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste, nonché quella vigente per i punti franchi esistenti in altri ambiti portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AdSP territorialmente competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti.

11. All'interno delle circoscrizioni portuali, le AdSP amministrano, in via esclusiva, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, le aree e i beni del demanio marittimo, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna. Per la gestione delle attività inerenti le funzioni sul demanio marittimo le AdSP si avvalgono del Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.).

12. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione possono essere modificate le AdSP, valutati i volumi di traffico passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati i volumi di traffico minimo al venir meno dei quali le autorità di sistema portuale sono soppresse e le relative funzioni sono accorpate.”.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, individua i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità di sistema portuale istituite dall'articolo 6 della legge n. 84 del 1994, come modificato dal presente decreto. Fino all'adozione del predetto decreto restano in vigore i limiti territoriali preesistenti e il limite territoriale delle autorità di sistema istituite dal comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994 come modificato dal presente decreto, è dato dall'insieme dei limiti territoriali delle autorità portuali cui le stesse sono succedute.

3. Fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'articolo 6, comma 6, della legge n. 84 del 1994, come modificato dal presente decreto, l'autorità di sistema portuale adotta il regolamento di contabilità della soppressa autorità portuale dove ha sede la stessa autorità di sistema portuale. I bilanci delle soppresse autorità portuali che costituiscono l'autorità di sistema portuale sono mantenuti distinti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7

(Introduzione dell'articolo 6-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.)

1. Dopo l'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è inserito il seguente:

“Art. 6-bis

(Direzioni di scalo portuale)

1. Presso le AdSP la cui circoscrizione territoriale include due o più scali portuali è istituito in ciascun porto già sede di autorità portuale, escludendo lo scalo sede di AdSP, un ufficio territoriale denominato Direzione di scalo portuale (DdSP) con i seguenti compiti:

- a) istruttori, sotto il coordinamento del segretario generale, ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza dell'AdSP;
- b) di proposta, con riferimento a materie di rilievo locale in relazione alle quali la competenza appartiene all'AdSP;
- c) amministrativi propri, con riferimento a materie di rilievo secondario e locale;
- d) vigilanza e controllo sotto la direzione dell'AdSP;

2. La direzione di scalo portuale non può essere istituita laddove ha sede l'AdSP ed i compiti della direzione di scalo portuale sono svolti dagli uffici dell'AdSP.

3. Le strutture delle autorità portuali esistenti, i cui porti non siano stati individuati quali sede di AdSP dall'articolo 6, comma 1, svolgono le funzioni di uffici della relativa direzione di scalo portuale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Con riferimento ai porti regionali ricadenti sotto l'amministrazione delle sopresse Autorità portuali le Regioni possono optare per la esclusione degli stessi dalla circoscrizione territoriale della relativa AdSP. Con riferimento ai porti regionali non ricadenti sotto l'amministrazione di alcuna AdSP la Regione di appartenenza può chiedere la inclusione degli stessi nella circoscrizione territoriale di una AdSP.

5. Le direzioni di scalo portuali sono dirette da un direttore di scalo portuale, nominato dal presidente dell'AdSP, sentito il comitato di gestione, per una durata pari a quella del presidente stesso. Il direttore di scalo portuale è assunto con contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile per una sola volta, prevedendosene la cessazione nell'ipotesi di cessazione della carica del presidente stesso. Al direttore di scalo portuale si applicano, in particolare, gli articoli 21, 53 e 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i limiti retributivi di cui all'art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il direttore di scalo portuale coordina il personale assegnato alla direzione, cura, nello scalo di competenza, l'attuazione delle direttive del presidente dell'AdSP e riferisce al presidente dell'AdSP in merito al loro stato di attuazione."

Art. 8

(Modifiche all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.)

6

1. L'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente:

"Art 7

(Organi dell'Autorità di sistema portuale)

1. Sono organi dell'autorità di sistema portuale:

- a) Il Presidente;
- b) Il Comitato di gestione (CG);
- c) Il Segretario generale;
- d) Il Collegio dei revisori dei conti.

2. Gli emolumenti del Presidente, del Segretario generale e dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, nonché i gettoni di presenza dei componenti del Comitato di gestione sono a carico del bilancio dell'AdSP e vengono determinati dal Comitato di gestione entro i limiti massimi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I componenti del Tavolo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis, partecipano a titolo gratuito e non sono posti a carico del bilancio dell'AdSP eventuali rimborsi spese per la predetta partecipazione.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disposti la revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento del Comitato di gestione qualora:

- a) decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta giorni;
- b) il conto consuntivo evidenzii un disavanzo;
- c) non siano approvati i bilanci entro il termine previsto dalla normativa vigente.

4. Con il decreto di cui al comma 3, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina altresì un commissario che esercita, per un periodo massimo di sei mesi, le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), il commissario deve comunque adottare entro sessanta giorni dalla nomina un piano di risanamento. A tal fine può imporre oneri aggiuntivi a carico delle merci sbarcate e imbarcate nel porto."

Art. 9

(Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Presidente dell'autorità di sistema portuale)

1. Il Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il presidente o i presidenti delle Regioni interessate, scelto fra soggetti aventi

6

comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AdSP, resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta. Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati agli altri organi dell'AdSP ai sensi della presente legge. Al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

3. Il Presidente:

- a) presiede il Comitato di gestione;
- b) propone la nomina del Segretario generale;
- c) nomina, sentito il Comitato di gestione, i direttori delle direzioni di scalo portuali;
- d) sottopone al Comitato di gestione, per l'approvazione, il piano operativo triennale;
- e) sottopone al Comitato di gestione, per l'adozione, il piano regolatore di sistema portuale;
- f) sottopone al Comitato di gestione gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale, nonché il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa;
- g) dispone con propria delibera, sentito il Comitato di gestione, in merito alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 8;
- h) provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali. In particolare, per il raccordo delle funzioni e la velocizzazione delle procedure, esercita poteri sostitutivi e promuove iniziative di reciproco avvalimento fra organi amministrativi operanti nei porti e nel sistema di riferimento, secondo criteri definiti con atti di intesa fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e gli altri Ministeri di volta in volta competenti. Il presidente può altresì promuovere la stipula di protocolli d'intesa fra l'autorità e le altre amministrazioni operanti nei porti per la velocizzazione delle operazioni portuali e la semplificazione delle procedure;
- i) promuove programmi di investimento infrastrutturali che prevedano contributi dello Stato o di soggetti pubblici nazionali o comunitari;
- l) partecipa alle sedute del CIPE aventi ad oggetto decisioni strategiche per il sistema portuale di riferimento;
- m) promuove e partecipa alle conferenze di servizi per lo sviluppo del sistema portuale e sottoscrive gli accordi di programma;
- n) amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli

6

articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

- o) esercita le competenze attribuite all'AdSP dagli articoli 16 e 18 nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti, nonché delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3. Rilascia, sentito il Comitato di gestione, le autorizzazioni e le concessioni di cui agli stessi articoli quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni;
- p) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'articolo 17;
- q) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 5-bis. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni.
- r) può disporre dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) sentito il Comitato di gestione;
- s) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'autorità marittima e le amministrazioni locali interessate;
- t) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'AdSP;
- u) il presidente dell'autorità di sistema portuale inoltre, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, può convocare apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto.

4. Il Presidente riferisce annualmente sull'attività svolta con relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. I presidenti, nominati ai sensi del comma 1, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3".

Art. 10

(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Comitato di gestione)

6

1. Il Comitato di gestione è composto da:
 - a) il Presidente dell'AdSP, che lo presiede e il cui voto prevale nel caso in cui l'organo sia composto o si trovi a deliberare in un numero pari di componenti;
 - b) un componente designato dalla regione o dalle regioni il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;
 - c) un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;
 - d) un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di autorità portuale inclusi nell'AdSP, escluso i comuni capoluogo delle città metropolitane;
 - e) un rappresentante dell'autorità marittima, con diritto di voto nelle materie di competenza.

1-bis. Ai componenti designati si applicano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, previsti per il presidente dell'AdSP.

1-ter. In attesa della costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il componente di cui al comma 1, lettera c), è designato dal sindaco del comune capoluogo.

2. Le funzioni di segretario del Comitato di gestione sono svolte dal Segretario generale.

3. Il Comitato di gestione:
 - a) adotta il piano regolatore di sistema portuale;
 - b) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del Presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati dal piano strategico nazionale della portualità e della logistica;
 - c) approva il bilancio di previsione, le note di variazione e il conto consuntivo;
 - d) predispone, su proposta del Presidente, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'AdSP, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 - e) approva la relazione annuale sull'attività dell'AdSP da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 - f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere n) e o);
 - g) delibera, su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni ed alle concessioni di cui, agli articoli 6, comma 8, 16 e 18 di durata superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, ed all'articolo 18, commi 1 e 3;
 - h) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4;

- i) delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale, la dotazione organica dell'AdSP;
- l) delibera il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale dell'AdSP;
- m) nomina il segretario generale su proposta del presidente dell'AdSP.

4. Il Comitato di gestione si riunisce di norma ogni due mesi e comunque, su convocazione del Presidente e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti; per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett. a). Il Comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica la parola: "Segretariato" è sostituita dalla seguente: "Segretario";
 - b) il comma 1 è abrogato;
 - c) al comma 2, la parola: "portuale" è sostituita dalle seguenti: "di gestione"; la parola: "presidente," è sostituita dalle seguenti: "presidente dell'AdSP, scelto" e, infine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché nelle materie amministrativo-contabili";
 - d) al comma 3, primo periodo, la parola: "quadriennale" è sostituita dalla seguente: "triennale"; al secondo periodo, le parole: "in qualsiasi momento" sono soppresse, dopo la parola: "proposta" è inserita la seguente: "motivata" e la parola: "portuale" è sostituita dalle seguenti: "di gestione";
 - e) al comma 4, alle lettere b), le parole: "autorità portuale" sono sostituite con le seguenti: "autorità di sistema portuale e delle direzioni di scalo portuali";
 - f) al comma 4, lettera c), e g) la parola: "portuale" è sostituita dalle seguenti: "di gestione";
 - g) al comma 4, lettera f), dopo la parola: "regolatore" sono inserite le seguenti: "di sistema";
 - h) al comma 5, le parole: "organizzazioni portuali" sono sostituite dalle seguenti: "soppresse autorità portuali";
 - l) al comma 6, le parole: "autorità portuali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "autorità di sistema portuali" e le parole: "dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti".

Art. 12

(Modifiche all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

Art. 11

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto da un Presidente designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e da due membri, di cui uno designato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal Ministro dell'economia e delle finanze e l'altro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità. Sono altresì nominati due componenti supplenti designati rispettivamente dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.
2. I membri del Collegio restano in carica tre anni e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta. I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell'AdSP. Ai membri del Collegio dei revisori si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti del Collegio non possono partecipare, in qualsiasi forma, alle attività affinenti le competenze dell'AdSP o di altri organismi che svolgono compiti, in qualsiasi modo collegati alle attività dell'AdSP.
3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede a tutti i compiti previsti dalla normativa vigente relativamente alla funzione di revisore dei conti. Esso, in particolare:
 - a) provvede al riscontro degli atti di gestione;
 - b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa;
 - c) redige le relazioni di propria competenza ed in particolare una relazione sul conto consuntivo;
 - d) riferisce periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 - e) assiste alle riunioni del Comitato di gestione di cui all'articolo 9 con almeno uno dei suoi membri.
4. Il Collegio può chiedere al Presidente dell'AdSP notizie sull'andamento e la gestione dell'AdSP ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti eventuali irregolarità riscontrate.
5. Il Collegio dei revisori è convocato dal Presidente del Collegio, anche su richiesta dei componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta per trimestre. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza purché con modalità di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale degli

argomenti. In tal caso la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.”.

Art. 13

(Integrazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Dopo l'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

“Art. 11 bis

(Tavolo di partenariato della risorsa mare)

1. Presso ciascuna autorità di sistema portuale è istituito un Tavolo di partenariato della risorsa mare, composto dal Presidente dell'AdSP che la presiede, dal comandante del porto ovvero dei porti facenti parte del sistema portuale dall'AdSP, al quale partecipano tutte le associazioni datoriali e sindacali rappresentative delle categorie operanti in porto, e la cui funzione di confronto partenariale ascendente e discendente si svolge nel rispetto degli indirizzi generali in materia contenuti nel Codice Europeo di Condotta Partenariale. Sulla scorta di questi, ogni AdSP entro 60 giorni – su proposta del Presidente – adotta un Regolamento per disciplinare le attività del Tavolo.

2. Il Tavolo ha funzioni consultive di partenariato economico sociale in ordine:

- a) all'adozione del piano regolatore di sistema portuale;
- b) all'adozione del piano operativo triennale;
- c) alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale dell'AdSP;
- d) al progetto di bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è così sostituita: “Indirizzo e vigilanza sulle autorità di sistema portuali”;
- b) al comma 1 dopo la parola: “autorità” inserire le parole: “di sistema”, dopo la parola: “sottoposta” inserire le parole: “all'indirizzo e”, e le parole: “dei trasporti e della navigazione” sono sostituite dalle seguenti: “delle infrastrutture e dei trasporti”;
- c) al comma 2 la parola: “portuale” è sostituita dalle seguenti: “di gestione”;

- d) al comma 3 le parole: "dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

Art. 15

(Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: "dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti" e infine sono aggiunti i seguenti periodi: "L'autorità marittima provvede, anche in ambito portuale, alle attività di vigilanza, controllo e sicurezza ai sensi della normativa vigente. Nei porti di rilevanza economica regionale e interregionale, l'autorità marittima provvede, anche in ambito portuale, alle attività di vigilanza, controllo e sicurezza ai sensi della normativa vigente, nonché, sentita la regione o l'ente territoriale competente, al supporto funzionale per garantire l'ordinato svolgimento delle attività portuali.";
- b) al comma 1-bis. Le parole: "dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti" e dopo le parole: "delle autorità" sono inserite le seguenti: "di sistema";
- c) al comma 1-ter. Le parole: "autorità portuale" sono sostituite dalle seguenti: "autorità di sistema portuale" e le parole: "dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti".

Art. 16

(Modifiche all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Commissioni consultive)

1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita nei porti non sede di AdSP, una commissione consultiva composta da sei rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. La commissione è presieduta dal comandante del porto.

2. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla richiesta.

3. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui rispettivamente agli articoli 16 e 18, nonché in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori.

Art. 17

(Introduzione dell'articolo 15-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Dopo l'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis

(Sportello unico amministrativo)

1. Presso la AdSP opera lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) che, per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi che non riguardano le attività commerciali ed industriali in porto, svolge funzione unica di *front office* rispetto ai soggetti deputati ad operare in porto."

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni competenti adottano il regolamento attuativo dello Sportello unico amministrativo come introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 18

(Sportello unico per i controlli)

1. Presso l'Agenzia delle dogane è istituito lo sportello unico per i controlli, competente per tutti gli adempimenti connessi all'entrata/uscita delle merci nel/dal territorio nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri interessati, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1.

3. All'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazione con legge 21 febbraio 2014, n. 9, il comma 2-bis è così sostituito: "2-bis. Le amministrazioni che a qualsiasi titolo effettuano controlli sulle merci presentate in dogana concludono i rispettivi procedimenti di competenza entro il termine di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per il controllo fisico delle merci. I suddetti termini decorrono dal momento in cui le amministrazioni dispongono di tutti gli elementi informativi e sono soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente per l'effettuazione dei controlli. Quando i controlli richiedono accertamenti di natura tecnica e/o prelievamento di campioni valgono i termini di esecuzione stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea o dai protocolli di

settore. Nel caso in cui la dichiarazione doganale è inviata per via telematica, corredata dei codici di richiesta di avvio dei procedimenti amministrativi, secondo quanto previsto dallo sportello unico doganale disciplinato dall'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010 n. 242, gli eventuali controlli fisici sono coordinati dall'ufficio doganale e si eseguono contemporaneamente nello stesso luogo. Sono esclusi dall'applicazione della presente norma i controlli disposti dall'Autorità Giudiziaria e quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato.

4. All'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, con legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. Le procedure di acquisizione di personale tramite mobilità finalizzate a garantire la funzionalità degli uffici doganali operativi per l'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, ivi compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ivi incluse quelle di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali operativi per l'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato."

Art. 19

(Semplificazioni formalità arrivo e partenza delle navi)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alle navi assoggettate alla Direttiva 2010/65/UE circa l'obbligo di trasmettere i formulari IMO FAL riguardo le dichiarazioni delle provviste di bordo, degli effetti personali dell'equipaggio, dell'elenco dei passeggeri e delle merci pericolose a bordo, all'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 15 è inserito il seguente: "15-bis. Le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale che operano tra porti situati nel territorio doganale dell'Unione Europea, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo né vi si recano, sono esentate dall'obbligo di trasmissione dei formulari IMO FAL numeri 3, 4 e 6. Le medesime navi che dichiarano nel formulario IMO FAL numero 1 di non trasportare merci pericolose sono esentate dalla presentazione del formulario IMO FAL numero 7."